



*Provincia di Avellino*

**NORME PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE  
DI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI  
PICCOLA RISTORAZIONE (BOUVETTE) E PER  
L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI  
AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI  
NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA  
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale  
n. 202 del 16.12.2003**

#### Art.1

Oggetto dell'atto dell'Amministrazione Provinciale finalizzato all'apertura della "bouvette" riguarda esclusivamente l'uso dei locali siti in edifici scolastici di pertinenza della Provincia di Avellino; tale atto viene qualificato come "concessione amministrativa", nel caso in cui l'edificio scolastico sia di proprietà della Provincia, oppure viene qualificato "sub-locazione" nel caso in cui l'edificio scolastico sia di proprietà di soggetti privati e sia condotto in locazione dalla Provincia; in entrambi i casi l'oggetto del relativo provvedimento è sempre e solo finalizzato all'uso dei locali per l'esercizio della "bouvette".

#### Art. 2

La richiesta di istituzione del servizio di bouvette dovrà essere avanzata all'Amm.ne dal Dirigente Scolastico dell'istituto interessato su conforme delibera del Consiglio d'Istituto circa l'opportunità di istituire la bouvette.

#### Art. 3

L'Ufficio Tecnico Provinciale, d'intesa con il Dirigente dell'Istituto interessato, individua il locale od il sito da adibire a bouvette, lo delimita in apposita planimetria, individua i lavori da farsi e predispone lo schema di atto d'obbligo, da sottoscrivere dal concessionario, contenente tutti gli obblighi a carico di quest'ultimo circa i lavori da eseguire, i tempi di esecuzione, l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza della Concessione, e l'entità del deposito cauzionale, a garanzia dei cennati obblighi, da costituirsi in numerario o anche a mezzo di polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria.

Nel caso i predetti lavori comportino l'obbligo di concessione o autorizzazione edilizia comunale, gli stessi potranno essere eseguiti solo dopo l'acquisizione del relativo atto autorizzatorio del Comune.

#### Art. 4

La concessione (o sub-locazione), da parte dell'Amm.ne è onerosa a norma dell'art. 9 della legge 24/12/93, n.537, ed il suo ammontare sarà determinato dall'Ufficio Tecnico, secondo i parametri della dimensione del locale. Detto canone, non potrà essere differente da quelli già applicati per fitti analoghi, è aggiornabile annualmente in relazione al 75% delle variazioni ISTAT in materia.

Il canone va corrisposto trimestralmente e con pagamento anticipato.

#### Art. 5

I canoni saranno pagati a mezzo versamento sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ intestato all'Amministrazione Provinciale di Avellino - Servizio Tesoreria con indicazione della causale di versamento, il periodo al quale si riferisce il pagamento ed il Capitolo delle entrate della Provincia cui dovranno imputarsi.

#### Art. 6

Il Dirigente dell'istituto, ai fini della concessione del locale e/o spazi di cui sopra, trasmetterà all'Amministrazione Provinciale motivata delibera del Consiglio di Istituto con la quale, nel rispetto dell'autonomia di tale organo, viene scelto il concessionario.

Tale scelta, che esclude tassativamente i parenti entro il III grado e gli affini entro il II grado dei dipendenti dell'Amministrazione, deve:

-salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene, sul personale, fiscale, Il Consiglio d'Istituto con

apposita delibera indice una gara per la scelta del concessionario. In mancanza può tener conto della più vantaggiosa offerta ai fini del costo al pubblico, in relazione alla tipologia dell'utenza con la partecipazione di almeno tre offerte;

Il Consiglio di Istituto deve inoltre portare a conoscenza delle ditte che concorrono all'aggiudicazione della gestione delle bouvette, le condizioni della concessione o del contratto di sublocazione così come riportate nel presente provvedimento e dello schema dell'atto d'obbligo redatto dall'U.T.

#### Art. 7

L'Amm.ne Prov.le si riserva ogni controllo circa il corretto uso dei locali concessi con facoltà di revoca della concessione di detti locali scolastici per lo svolgimento di attività di piccola ristorazione in caso di inadempimento e/o di azioni che disturbano il buon andamento scolastico.

#### Art. 8

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni il Consiglio d'Istituto, nella loro autonomia, valuteranno l'opportunità e la convenienza di affidare la concessione agli attuali gestori, alle condizioni e modalità di cui al presente atto.

#### Art. 9

Ai Dirigenti e ai Consigli d'Istituto, è demandata la vigilanza sul rispetto da parte del gestore della normativa vigente in materia di rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle bouvettes in materia di vendita di bevande e sostanze alimentari ed in materia fiscale.

#### Art.10

La concessione/sub-locazione ha la durata di anni cinque (salvo il ricorso a revoca/recesso della stessa prima della scadenza naturale) con decorrenza dalla consegna del locale. La concessione s'intende automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile dove sono ubicati i locali della bouvette, non sia più, per qualsiasi motivo, destinato a scuola.

Nel caso in cui nel corso della durata della concessione/sub-locazione la scuola venga trasferita in altro immobile, ricorrendone i requisiti e i presupposti previsti dal presente atto e con le procedure in esso previste, al gestore sarà consentito esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza dei sei anni.

#### Art. 11

La dichiarazione d'obbligo e tutte le condizioni in essa contenute sono impegnative per il gestore del servizio-bouvette; diventeranno tali anche per l'Amministrazione, solo dopo l'esecutività della deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione della dichiarazione stessa.

La stipula dell'atto di concessione-contratto o sub-locazione avverrà a seguito di verbale dell'U.T. dell'Amm.ne di riscontro dei lavori effettuati secondo l'atto d'obbligo.

Le spese di stipula sono a carico del concessionario o sublocatario.

#### Art.12

Sono a carico del gestore della bouvette il consumo di acqua, gas ed energia elettrica. Il gestore provvede a stipulare direttamente con gli Enti erogatori i relativi contratti di fornitura; le montanti di allacciamento ed i misuratori di consumo saranno ben distinti e separati da quelli della scuola.

A carico del gestore sono anche gli oneri di manutenzione ordinaria del locale in

concessione/sub-locazione e degli impianti serventi tale locale.

È fatto obbligo al gestore di provvedere giornalmente alla pulizia interna del locale come pure dell'area antistante.

#### Art. 13

È di competenza dei Consigli d'Istituto, all'avvio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste dalla Legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:

- idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- idoneità dell'impianto elettrico;
- idoneità sanitaria del personale addetto alla vendita.

#### Art. 14

La manutenzione ordinaria del locale è a carico del gestore ad eccezione di quella straordinaria che è a carico dell'Amministrazione.

#### Art. 15

I locali saranno riconsegnati al termine della concessione/sub-locazione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento in dipendenza dell'uso. Il gestore si impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dall'Amministrazione.

---

## Art.1

Il presente atto definisce le norme procedurali di rilascio e la disciplina della concessione di spazi all'interno degli Istituti scolastici di pertinenza dell'Amministrazione provinciale per l'installazione di distributori automatici.

Ai fini dell'applicazione, si considerano esclusivamente i seguenti distributori:

- distributori automatici di bevande calde;
- distributori automatici refrigerati di prodotti alimentari solidi;
- distributori automatici per gelati a funzionamento stagionale;
- distributori automatici refrigerati per bibite.

## Art.2

Il Consiglio d'Istituto, con apposita delibera discrezionale manifesta, la volontà di dotare la scuola di un servizio di ristoro da rendere o mediante distributori automatici o, in alternativa, con l'installazione di apposite *bouvette*.

Il Dirigente dell'Istituto interessato, in attuazione della delibera del Consiglio di Istituto, inoltra la richiesta al Settore Edilizia Scolastica della Provincia di Avellino che provvede ad interessare l'Ufficio Tecnico per i relativi adempimenti di competenza.

## Art.3

L'Ufficio Tecnico provinciale, d'intesa con il Dirigente dell'istituto interessato, individua gli spazi nei quali possono essere allocati i distributori automatici, ne determina le dimensioni, indica i lavori da eseguire per l'installazione di montanti di allacciamento e di contatori per l'acqua e l'energia elettrica in conformità alle norme comunitarie sulla sicurezza degli impianti e predispose le planimetrie dei locali.

L'Ufficio Tecnico provvede, altresì, alla quantificazione dell'importo mensile da corrispondere in base alle tariffe di cui al successivo art. 4.

## Art.4

La concessione degli spazi per l'installazione di distributori automatici è a titolo oneroso a norma dell'art. 9 della legge n.537 del 24/12/93 che prescrive l'obbligatorietà della corresponsione di un canone mensile da parte del concessionario.

Le tariffe, determinate in base ai mq. occupati dai distributori e al numero di alunni iscritti, sono le seguenti:

Istituti con un massimo di 300 alunni iscritti	Euro 25/mq. mensili
Istituti con un massimo di 500 alunni iscritti	Euro 35/mq. mensili
Istituti con un massimo di 800 alunni iscritti	Euro 50/mq. mensili
Istituti con un massimo di 1.000 alunni iscritti	Euro 65/mq. mensili
Istituti con oltre 1.000 alunni iscritti	Euro 75/mq. mensili

Alle frazioni di metro quadro è applicata la tariffa per intero.

I concessionari sono inoltre tenuti al versamento di una somma a titolo di garanzia il cui importo sarà determinato dall'Ufficio Tecnico nell'ambito degli adempimenti di cui al precedente art.3.

#### Art.5

I canoni sono corrisposti trimestralmente e con pagamento anticipato.

Il pagamento deve avvenire a mezzo versamento sul c/c bancario n. \_\_\_\_\_ intestato ad Amministrazione Provinciale di Avellino - Servizio Tesoreria con indicazione della causale di versamento ed il periodo al quale si riferisce il pagamento ed il capitolo delle entrate della provincia cui dovranno imputarsi.

Il canone che deve corrispondersi a questa Amministrazione Provinciale sarà aggiornato automaticamente, senza preventiva richiesta, in relazione al 75% delle variazioni ISTAT rilevate secondo le disposizioni vigenti.

#### Art.6

Il Dirigente dell'Istituto interessato, ricevuta la documentazione relativa alla allocazione e al dimensionamento dei distributori nonché all'ammontare dei relativi canoni di concessione, convoca il Consiglio di Istituto che con apposita delibera indice una gara per la scelta del concessionario.

Tale scelta, che esclude tassativamente i parenti entro il III grado e gli affini entro il II grado dei dipendenti dell'Amministrazione, deve:

- salvaguardare la trasparenza nelle procedure ed il rispetto di ogni normativa di pubblica sicurezza, di igiene e fiscale;
- tenere conto dell'offerta più vantaggiosa ai fini della determinazione del prezzo finale al pubblico, in relazione alla tipologia dell'utenza.

Il Consiglio d'Istituto deve inoltre portare a conoscenza le condizioni della concessione e gli obblighi alle ditte che concorrono all'aggiudicazione.

#### Art.7

Espletata la gara il Dirigente dell'Istituto trasmetterà al competente Servizio dell'Amministrazione, di cui all'art. 2, che convocherà l'aggiudicatario per la sottoscrizione dell'apposito atto di Sottomissione che sarà approvato con apposita determina dirigenziale. Successivamente si procederà alla stipula del contratto previo pagamento contestuale della prescritta cauzione e dell'importo corrispondente alla prima trimestralità del canone.

Le spese del contratto e della registrazione sono a carico del concessionario.

#### Art.8

In seguito alla stipula del contratto l'Ufficio Tecnico provvederà a consegnare gli spazi al concessionario riservandosi di effettuare un successivo controllo per verificare se l'installazione dei distributori sia avvenuta secondo le prescrizioni contrattuali e tecniche.

#### Art.9

La concessione ha la durata di cinque anni con decorrenza dalla consegna degli spazi, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza contrattuale.

La concessione si intende automaticamente revocata nel caso in cui l'immobile nel quale sono installati i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell'Istituto che ne ha chiesto l'installazione.

Nel caso in cui nel corso della durata della concessione la scuola sia trasferita in altro immobile sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla scadenza dei cinque anni previa deliberazione di conferma da parte del Consiglio di Istituto nonché previa rinnovazione della sola procedura di cui all'art. 3.

Qualora due Istituti scolastici siano unificati, costituendo un nuovo Istituto, allocato in uno

immobiliare, il Consiglio di Istituto dovrà indire una nuova gara, qualunque sia la situazione preesistente dei due Istituti intendendosi revocata qualsiasi concessione precedentemente rilasciata.

#### Art.10

L'Amministrazione Provinciale si riserva ogni controllo circa il corretto uso degli spazi concessi con facoltà di revoca, in caso di inadempimento e/o di azioni che disturbano il buon andamento scolastico.

È di competenza dei Consigli di Istituto, all'atto dell'installazione e all'inizio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre alla verifica sulla regolarità delle seguenti certificazioni:

- idoneità igienico-sanitaria dei distributori automatici;
- idoneità igienico-sanitaria degli addetti al servizio;
- idoneità dell'impianto elettrico;
- polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'installazione dei distributori.

#### Art.11

Il concessionario dovrà provvedere alla stipula dei contratti di fornitura idrica ed elettrica provvedendo con relativa installazione di contatori autonomi secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico di cui al precedente art. 3.

Il concessionario provvederà, altresì, all'approvvigionamento, alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti e alla manutenzione dei distributori automatici.

#### Art.12

Gli spazi saranno riconsegnati al termine della concessione alle condizioni risultanti dallo stato di consistenza, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Il concessionario s'impegna a provvedere immediatamente all'esecuzione di eventuali lavori di ripristino indicati dall'Amministrazione a pena di trattenimento definitivo della cauzione.

#### Art.13

In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni i Consigli di Istituto, con apposita delibera, nella loro autonomia, valuteranno l'opportunità e la convenienza di affidare la concessione alle ditte attualmente già presenti alle condizioni e con le modalità di cui al presente atto.

---